



REGIONE SICILIANA
AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI CIVICO- G. DI
CRISTINA E BENFRATELLI
PALERMO

CHIARIMENTI 4

Procedura aperta per la fornitura triennale , con eventuale rinnovo di ulteriori dodici mesi, in somministrazione di dispositivi per la manipolazione degli antiblastici iniettivi in UFA

LOTTO 15 : CAMPIONATURA

Considerato che il totale della fornitura annuale prevista in gara è di pezzi 8 le ditte partecipanti al lotto n.15 sono esonerate dalla presentazione della campionatura in fase della formulazione dell'offerta economica , mentre la stessa sarà prodotta dalla ditta che risulterà aggiudicataria provvisoriamente, prima dell'aggiudicazione definitiva.

Ci si riserva , qualora necessari all'Organo Tecnico preposto all'esame della documentazione tecnica , di richiedere apposita campionatura, al fine di verificare la corrispondenza del prodotto offerto alle caratteristiche tecniche dettagliatamente descritte nelle schede tecniche.

F.TO IL DIRETTORE SOC PROVVEDITORATO

Dott.ssa Nora Virga

Indice:

- Articolo 1 - Oggetto dell'appalto**
- Articolo 2 – Caratteristiche e conformità**
- Articolo 3 – Quantità**
- Articolo 4 – Esecuzione della fornitura- Consegne**
- Articolo 5 – ulteriori obblighi del fornitore**
- Articolo 6 – controlli quali-quantitativi**
- Articolo 7 - innovazione Tecnologica**
- Articolo 8 - obblighi in materia di sicurezza**
- Articolo 9 - campionatura**
- Articolo 10 - cessione e subappalto**
- Articolo 11 – risoluzione e recesso**
- Articolo 12 – prezzi e revisioni**
- Articolo 13 – pagamento della fornitura**
- Articolo 14 – deposito cauzionale**
- Articolo 15 – stipula del contratto**
- Articolo 16 – spese contrattuali**
- Articolo 17 - privacy o riservatezza**
- Articolo 18 - trasparenza amministrativa e diritto d'accesso**
- Articolo 19 – ulteriori informazioni**
- Articolo 20 - rinvio alla normativa generale**
- Articolo 21 – foro competente**

ALLEGATI

- A) Scheda Fabbisogno**
- B) Bozza contratto**

ART. 1
(Oggetto dell'Appalto)

Il presente capitolato disciplina il rapporto discendente dall'aggiudicazione della fornitura con il sistema della somministrazione di dispositivi per la manipolazione degli antiblastici iniettivi in Ufa , come precisato nell'appendice al contratto e facente parte integrante e sostanziale del presente capitolato sub-lettera "B".

Le specifiche tecniche e le quantità, dei prodotti oggetto di gara sono indicati nella "Scheda Fabbisogno – , allegata al presente Capitolato d'appalto, quale parte integrante e sostanziale sub-lettera "A".

La gara è articolata in 18 lotti.

La fornitura avrà la durata di trentasei mesi a decorrere dalla data di formalizzazione dei singoli rapporti contrattuali.

Alla data di scadenza del contratto, il fornitore sarà comunque tenuto a proseguire la prestazione, a richiesta dell'Arnas alle stesse condizioni, fino ad un massimo di altri dodici mesi.

ART. 2
(Caratteristiche e conformità)

I lotti si articolano:

Lotti semplici: costituiti da un unico dispositivo e da un' unica misura.

Lotti composti: costituiti da un set, kit o un sistema o da un dispositivo con diverse misure. Tali lotti si intendono unici ed indivisibili nella loro articolazione.

Requisiti tecnici della fornitura:

I dispositivi medici oggetto della presente fornitura devono essere conformi, pena esclusione dalla gara, alle normative vigenti in campo nazionale e comunitario, per quanto concerne l'autorizzazione alla produzione, alla registrazione banca dati e repertorio dei dispositivi medici, importazione, ed immissione in commercio. Devono essere provvisti di marchi CE e devono essere apposti in idonee scatole in modo tale da non pregiudicare il contenuto.

La confezione di vendita, nonché ogni prodotto unitario deve contenere anche il codice a barre.

Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti detta indicazione deve intendersi integrata dalla formula "o equivalente" l'impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligata a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica.

ART. 3
(Quantità)

Le quantità annue indicate per ciascun prodotto sono da considerarsi presunte e non vincolanti per l'Arnas la quale si riserva la facoltà di ordinare sulla base dell'effettivo fabbisogno in relazione alle esigenze cliniche ed assistenziali senza che la ditta aggiudicataria possa vantare il diritto ad ulteriori compensi o indennità di sorta, mentre potranno apportare maggiorazioni del quantitativo nel limite massimo del 20% di quello esposto, ai sensi degli artt. 1559 e 1560 del codice civile.

L'Arnas si riserva la facoltà di sospendere o annullare la fornitura dei prodotti aggiudicati, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del fornitore, qualora venissero variate le procedure sulla base delle quali sono stati previsti i relativi fabbisogni.

ART. 4

(Esecuzione della fornitura - Consegne)

Le consegne dei prodotti dovranno essere effettuate, entro 7 giorni dalla ricezione dell'ordine, presso i magazzini di Farmacia indicati nei relativi ordinativi di fornitura, dall'Arnas dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali.

Nei casi di emergenza la ditta dovrà procedere alla consegna entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricezione del relativo ordine.

In caso di ritardo nella consegna nei termini sopra indicati verrà applicata una penale per ogni giorno di ritardo, graduata percentualmente come segue, da applicarsi al valore dell'ordine:

- per ordini fino a € 516,45 0,50%;
- per ordini superiori a € 516,45 e fino a € 5.164,56 1%;
- per ordini superiori a € 5.164,56 2%

Nel caso in cui il protrarsi del ritardo nella consegna comporti delle conseguenze gravi sulla attività sanitaria del Reparto, l'Azienda nella persona del Direttore del Servizio di Farmacia e/o dal Direttore dell'Area Provveditorato ed a mezzo di relazione successiva, si riservano di procedere ad immediato acquisto presso qualsiasi altra ditta che, a prescindere dal prezzo praticabile, possa garantire la immediata consegna. Le maggiori spese sostenute saranno addebitate alla ditta inadempiente anche attraverso l'utilizzo parziale del deposito cauzionale prestato.

Quanto sopra, fatto salvo il ricorso alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dal successivo art. 11.

La bolla di consegna della merce aggiudicata dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti dati:

- a) luogo di consegna della merce;
- b) protocollo e data dell'ordinativo;
- c) numero del lotto di produzione dei singoli prodotti;

L'assenza di tali dati potrà comportare il rifiuto di accettazione della merce, senza possibilità di reclamo da parte della ditta. La merce consegnata dovrà possedere almeno 2/3 della validità residua e indicare nelle specifiche etichette:

- Nome della ditta produttrice;
- Numero del lotto e data di fabbricazione (mese/anno) ed obbligatoriamente la data di scadenza;
- Codice a barre del prodotto
- Data di emissione.

La verifica della merce consegnata verrà effettuata dal Servizio Farmacia dell'Arnas.

L'esito favorevole della verifica non esonera, comunque, la ditta fornitrice della garanzia, a termini di legge, per i vizi occulti.

Qualora dalla verifica risulti che la merce consegnata non corrisponde ai requisiti prescritti in capitolato, la stessa sarà respinta e dovrà essere sostituita con altra rispondente, entro 8 giorni.

In caso di ritardo nella consegna si applicherà la penale di cui sopra.

Delle inadempienze in materia di consegne e di qualità delle merci fanno prova i processi verbali redatti a cura del Servizio di Farmacia dell'Arnas.

Se richiesto la ditta aggiudicataria di ogni singolo lotto potrà essere invitata a costituire un conto deposito gratuito di alcuni dei prodotti aggiudicati. Le modalità di esecuzione del conto deposito verranno disciplinate da apposito contratto estimatorio.

ART. 5

(Ulteriori obblighi del fornitore)

Oltre a tutti gli obblighi specificatamente indicati nei diversi articoli del disciplinare di gara, sono a carico della ditta assuntrice le spese relative a:

- trasporto ed imballaggio;
- facchinaggio;
- ogni altra spesa accessoria inerente la fornitura di che trattasi.

ART. 6

(Controlli quali-quantitativi)

Le ditte partecipanti dovranno possedere tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la produzione e la commercializzazione dei prodotti offerti e, con la presentazione dell'offerta s'impegna, nel caso in cui risulti aggiudicataria, a comunicare immediatamente all'Ente appaltante le eventuali sospensioni o revocche delle autorizzazioni di cui sopra.

Il controllo quantitativo viene effettuato dal Servizio di Farmacia dell'Arnas. La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso il magazzino della Farmacia dell'Arnas e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

Agli effetti qualitativi, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esoneri il soggetto aggiudicatario dal rispondere ad eventuali contestazioni da parte delle Unità Operative utilizzatrici, che potessero insorgere all'atto dell'impiego del prodotto.

L'Amministrazione si riserva di effettuare, anche a campione, la rispondenza della qualità dei materiali utilizzati nei dispositivi forniti, con quella offerta ed ordinata.

Ai fini della vigilanza sulla regolare esecuzione della fornitura sono preposte le UU.00. utilizzatrici unitamente al competente Servizio di Farmacia dell'Arnas.

ART. 7

(Innovazione Tecnologica)

Durante il periodo di validità del contratto, nel caso in cui siano immessi sul mercato prodotti analoghi a quelli oggetto di aggiudicazione (anche a seguito di modifiche normative) con caratteristiche migliorative per rendimento e funzionalità, l'appaltatore deve darne immediata comunicazione all'Arnas.

L'Arnas si riserva la facoltà di accettare il prodotto (previo parere espresso dalle strutture competenti) a parità di condizioni economiche e contrattuali (stesso **prezzo** offerto).

ART.8

(Obblighi in materia di sicurezza)

Nell'esecuzione delle prestazioni previste nel presente appalto, la ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto delle normative riguardanti la tutela della Salute e della Sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Le procedure di seguito riportate, relative all'applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, non devono intendersi sostitutive di quelle interne di sicurezza adottate dalla Ditta aggiudicataria, ma devono integrarsi con esse per garantire un'adeguata informazione al personale anche sui regolamenti vigenti dell'Arnas .

L'Arnas ha effettuato la valutazione delle possibili interferenze e ha concluso che per il contratto in oggetto, trattandosi sia di attrezzature che possono essere installate nell'arco di 48 ore in ambiente a rischio biologico trascurabile, sia mera fornitura, **non si ravvisano interferenze, pertanto i costi per la sicurezza sono pari a zero.**

ART. 9

(Campionatura)

Relativamente ai lotti in gara si chiede campionatura in misura pari a n. 4 pezzi per tipo.

La Stazione Appaltante si riserva, comunque, la facoltà di richiedere ulteriori campioni dei prodotti offerti, per tutti i lotti in gara, qualora ciò si rendesse necessario per l'ulteriore valutazione qualitativa da parte dell'Organo Tecnico esaminatore.

I campioni non sono fatturabili e si intendono **GRATUITI** - nella bolla di consegna dovrà essere specificato "campioni gratuiti per gara". La campionatura sarà trasmessa a spese e rischio delle Ditte partecipanti e sarà restituita, ad istanza delle stesse nelle condizioni in cui si troverà per effetto del controllo eseguito dalla componente tecnica, senza che possano essere vantati diritti a rimborsi o ad indennizzi a qualsiasi titolo.

La campionatura dei prodotti offerti dalle Ditte che risulteranno aggiudicatarie della fornitura, sarà trattenuta dall'Azienda e costituirà parametro di valutazione della fornitura nel corso della vigenza del rapporto contrattuale al fine di verificare l'identità del prodotto aggiudicato con quello fornito nel corso dell'intera fornitura.

L'Arnas si riserva la facoltà di sottoporre, nel corso della fornitura, i prodotti a verifiche di qualità, anche presso organismi esterni all'Azienda al fine di accertare la conformità del materiale fornito con quello aggiudicato e campionato.

Altresì nel pacco contenente la campionatura dovrà essere inserito, in una apposita busta, un elenco dettagliato dei prodotti offerti.

In questo elenco devono essere specificati:

1.numero identificativo del lotto

2.codice/codici del prodotto offerto

3.nome commerciale del prodotto

I campioni devono essere uguali al prodotto offerto, anche per etichetta, confezionamento e sterilità.

Tutta la campionatura, confezionata come sopra indicato, deve essere racchiusa in un plico, sigillato e recante all'esterno l'indicazione: "contiene campionatura relativa alla procedura aperta per la fornitura triennale in somministrazione di dispositivi per la manipolazione degli antiblastici iniettivi in UFA".

Tale plico, sul quale dovrà essere riportata, nel modo più chiaro possibile la ragione sociale dell'offerente, dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Azienda, come indicato nel disciplinare di gara
Altra campionatura, ove richiesta, dovrà pervenire entro i termini stabiliti nella nota di richiesta campionatura redatta dalla SOC Provveditorato.

ART. 10

(Cessione e Subappalto)

Oltre quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs.vo 163/2006, è vietata la cessione totale o parziale del contratto, salvo i casi di fusione, scissione, accorpamento o cessione di ramo d'Azienda. E' consentito il subappalto del contratto nel rispetto della normativa vigente, salvo esplicito divieto contenuto nel bando di gara, e nel rispetto del limite del 30% dell'importo complessivo. L'Impresa concorrente dovrà indicare nell'offerta le parti di fornitura che intende eventualmente subappaltare a terzi. In caso di subappalto, l'appaltatore è tenuto a depositare copia autentica del contratto di subappalto presso l'Arnas Civico e Benfratelli di Palermo, almeno venti giorni prima dell'esecuzione delle prestazioni, al fine di consentire la prescritta verifica sui requisiti di idoneità del contratto e del subappaltatore.

Riguardo alla cessione della fornitura (per variazione di distribuzione commerciale, fusione di Imprese, cessione-acquisizione di ramo d'azienda, cessione-acquisizione di nuova Impresa ecc.), al fine di consentire a questa Amministrazione di predisporre l'atto autorizzativo, l'Impresa si impegna a comunicare immediatamente all'Arnas Civico ogni variazione che comporti il subentro di altra Impresa nella commercializzazione dei prodotti; in particolare l'aggiudicatario dovrà indicare:

- Motivazione della cessione;
- Ciascun prodotto oggetto della cessione stessa, specificandone la descrizione ed il codice come risultano dall'offerta economica, nonché il numero e l'anno della delibera di aggiudicazione di riferimento.

Su tale comunicazione dovrà essere apposta, anche in forma disgiunta, la firma del titolare/legale rappresentante dell'Impresa originariamente aggiudicataria e dell'Impresa subentrante.

L'Impresa aggiudicataria sarà responsabile di eventuali disservizi provocati alle Aziende da omesse o inesatte informazioni circa quanto sopra: in tali casi sarà passibile dell'applicazione delle penali previste dagli artt. 4 e ss. del presente capitolato in tema di ritardo nell'esecuzione della prestazione e/o inadempimento.

Questa Amministrazione formalizzerà l'atto autorizzativo della cessione della fornitura previo accertamento del consenso dell'Impresa subentrante circa i prodotti segnalati dall'Impresa originariamente aggiudicataria.

L'Affidatario, il subappaltatore ed i sub-contraenti assicurano, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i..

L'Arnas Civico e Benfratelli non autorizzerà subappalti che non contengano previsioni di tale obbligo.

ART. 11

(Risoluzione e recesso)

Per quanto applicabili saranno operanti le disposizioni di cui agli articoli da 134 a 139 del D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.i.

In caso di inadempimento di una delle parti, la risoluzione del contratto è regolata dalle disposizioni del codice civile.

In caso di inadempimento delle ditte aggiudicatarie anche a uno solo degli obblighi assunti con l'accettazione della clausole contenute nel presente capitolato e nel disciplinare di gara, che si protragga oltre il termine,

non inferiore comunque a 20 giorni assegnato a mezzo raccomandata a.r. dall'Azienda per porre fine all'inadempimento, la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti della ditta per il risarcimento del danno.

L'Arnas provvede alla revoca del contratto avvalendosi del disposto dell'art. 1456 del Codice Civile "Clausola risolutiva espressa) , nel caso in cui la ditta incorra in una delle inadempienze sotto indicate:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di legge richiesti per la partecipazione alla gara;
- mancata presentazione entro i termini della eventuale documentazione post aggiudicazione richiesta;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Arnas;
- mancata proroga della validità della cauzione entro termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Arnas in caso di rinnovo o proroga del contratto;
- in applicazione della normativa vigente antimafia ;
- in applicazione della L.R. n. 15 del 20.11.2008 art.2, comma 2 " nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito dei procedimenti relativi ai reati di criminalità organizzata";
- qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane spa ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi:

- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzione per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi della legge 488/99, aggiudicasse la fornitura dei prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e la ditta aggiudicataria si rifiuti di allineare i prezzi a quelli della Centrale di Committenza;
- in qualsiasi momento del contratto, qualora i controlli ai sensi dell'art.11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/1998, relativi alle infiltrazioni antimafia, diano esito positivo;
- qualora, nel corso della validità del contratto, venga violato da parte del fornitore i principi e le norme del Codice Etico adottato da questa Arnas con delibera n. 665 del 30 aprile 2013;
- allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- qualora il fornitore ceda il contratto, così come previsto all'art. 12) del presente Capitolato Speciale;
- qualora il fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione dell'Arnas .

L'Arnas può altresì risolvere il contratto ai sensi dell' art. 1453 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- il fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;
- il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'Arnas di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- il fornitore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
- il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Arnas ;
- il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;

In caso di risoluzione del contratto per una delle su indicate cause l'Arnas incamererà a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dal fornitore salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc....

Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

L'Arnas può recedere dal contratto qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura e del servizio appaltato.

L'Arnas può recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare al fornitore per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.

In entrambi i casi, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al fornitore.

Qualora la risoluzione del contratto avvenga per inadempimento del fornitore, l'Arnas provvederà a revocare la determina di aggiudicazione, con facoltà di affidamento della fornitura al secondo miglior offerente, ovvero a terzi, secondo le procedure previste dalla vigente normativa.

Salva comunque l'applicazione delle penalità previste dall'articolo seguente e la risarcibilità dell'ulteriore danno, all'aggiudicatario inadempiente sarà addebitato l'eventuale maggior costo della nuova fornitura.

ART. 12

(Prezzi e revisioni)

I prezzi rimarranno invariati per tutta la durata della fornitura. Nei prezzi unitari è sempre compreso il costo del trasporto, dell'imballaggio (che dovrà essere curato in modo da garantire la merce da deterioramento durante il trasporto) e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell'IVA.

Il contratto di fornitura potrà essere sottoposto all'adeguamento di cui all'art.115 del Lgs n.163/06.

ART. 13

(Pagamento della fornitura)

Al pagamento della fornitura si provvederà nei termini previsti dalla normativa vigente, previa ricezione delle fatture, a mezzo di ordinativi resi esigibili dal Tesoriere dell'Arnas.

Alle fatture summenzionate dovranno essere allegati le correlative bolle di accompagnamento e il relativo ordine di approvvigionamento.

Nelle bolle di accompagnamento dovrà essere apposta la presa in carico del magazzino di farmacia dell'Azienda.

In applicazione del decreto legge del 13 agosto 2010, n.136, modificato successivamente con D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 ed ai sensi della l.r. n. 15/08, la Ditta affidataria della fornitura è tenuta a riportare nelle fatture il numero di conto corrente bancario o postale ed il numero CIG dedicato al contratto oggetto della fornitura.

Tale adempimento è essenziale ed obbligatorio per il pagamento delle fatture, termini di pagamento resteranno sospesi in caso di inadempienza del fornitore.

ART. 14

(Deposito cauzionale)

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dovrà costituire una garanzia fidejussoria (bancaria o assicurativa) pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale al netto degli oneri fiscali, fatte salve le variazioni dell'importo ai sensi del comma 1 dell'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Il deposito cauzionale dovrà essere costituito con le modalità di cui all'art. 113 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. mediante prestazione di apposita garanzia fidejussoria, a prima richiesta e rilasciata da un Istituto di Credito o da altri Istituti o Aziende autorizzati.

L'importo del deposito cauzionale definitivo potrà essere ridotto del 50% nel caso in cui la

Ditta aggiudicataria risulti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Per usufruire di tale beneficio, l'Impresa aggiudicataria è tenuta a segnalare il possesso del requisito ed a documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti, mediante produzione di copia conforme all'originale della relativa documentazione da allegare alla documentazione amministrativa.

In caso di RTI la polizza dovrà essere intestata alla Ditta capogruppo, in qualità di mandataria del raggruppamento e dovranno essere espressamente indicate tutte le Ditte facenti parte dello stesso.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione (art. 1944 C.C.) nei riguardi della ditta obbligata, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, C.C., nonché l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fideiussione deve avere validità fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Questo Ente si riserva la facoltà di incamerare tutto o in parte il deposito cauzionale nei casi contemplati nell'art. 4 del presente capitolato.

ART. 15

(Stipula del contratto)

La stazione appaltante procederà agli ulteriori adempimenti nei tempi e con le modalità previste dagli artt.11 e 12 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 16

(Spese contrattuali)

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte indistintamente le spese inerenti la fornitura (trasporto, facchinaggio) le spese di registrazione del contratto e tutte quelle altre spese, imposte e tasse che dovessero colpire la fornitura.

Ai sensi del decreto sviluppo bis convertito in legge (legge 221/2012), le spese relative alla pubblicità dei bandi sono a carico dell'aggiudicatario (proporzionalmente all'importo di aggiudicazione) e dovranno essere da quest'ultimo rimborsate alla stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione della fornitura.

L'IVA verrà assolta secondo le vigenti disposizioni.

ART.17

(Privacy o riservatezza)

Ai sensi del D.Lgs.n.196 del 2003 rubricato "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati unicamente per le finalità connesse alla gara ed alla eventuale stipula e gestione dei contratti. Le imprese e gli aventi diritto hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal titolo II del medesimo decreto legislativo.

ART. 18

(Trasparenza Amministrativa e diritto d'accesso)

Ai sensi dell'art. 15 del Codice Etico adottato con delibera n. 665 del 30.04.2013 la Stazione Appaltante avrà la possibilità di registrazione audio video della seduta.

In applicazione alle norme di cui alla legge 241/90, come modificata dal D.P.R. 445/2000, dalla L.15 del 2005, dalla L.80 del 2005 e dal D.P.R. 184/2006 ed al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, l'Azienda Ospedaliera garantisce, a chiunque dimostri un interesse particolare e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi previa presentazione di domanda, in carta libera, da inoltrare all'Area Amministrativa – Provveditorato.

L'esame dei documenti è gratuito, le copie dei documenti sono rilasciate previo pagamento degli importi dovuti relativi ai costi di riproduzione determinato nella seguente misura:

- Euro 0,15 per ogni facciata di formato A4
- Euro 0,20 per ogni facciata di formato A3.

Art. 19

(Ulteriori informazioni)

Gli atti del procedimento sono disponibili presso l'U.O. Appalti e Forniture e possono essere presi in visione in orario di servizio, previo appuntamento telefonico ai nr. 091.6662680 – 091.6662241.

Eventuali chiarimenti saranno inseriti nel sito Aziendale www.ospedalecivicopa.org (cliccare su bandi di gara), le ditte interessate a partecipare dovranno pertanto verificare su tale sito eventuali rettifiche o comunicazioni che dovessero rendersi necessarie fino alla scadenza della gara.

Tutte le comunicazioni sul sito avranno valore di notifica, pertanto, è onere della ditta verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante l'espletamento della gara.

Art. 20

(Rinvio alla normativa generale)

Per tutto quanto non previsto dalle presenti clausole contrattuali valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D. del 18.11.1923 n.2440 e relativo regolamento di esecuzione del 23.05.1924 n.827 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme della Legge Regionale in materia di appalti e, per ultimo le disposizioni del codice civile che disciplinano i contratti.

ART. 21

(Foro competente)

Per qualunque controversia nascente dal presente rapporto il Foro competente sarà quello di Palermo. E' esclusa ogni competenza arbitrale.

Palermo li, _____

Il Direttore Generale
Dr. Giovanni Migliore

La ditta per accettazione
_____.

Agli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui all'art. 3, 4, 5, e 21 delle presenti clausole contrattuali che si riportano qui di seguito:

ART. 3

(Quantità)

Le quantità annue indicate per ciascun prodotto sono da considerarsi presunte e non vincolanti per l'Arnas si riserva la facoltà di ordinare sulla base dell'effettivo fabbisogno in relazione alle esigenze cliniche ed assistenziali senza che la ditta aggiudicataria possa vantare il diritto ad ulteriori compensi o indennità di sorta , mentre potranno apportare maggiorazioni del quantitativo nel limite massimo del 20% di quello esposto, ai sensi degli artt. 1559 e 1560 del codice civile.

L'Arnas si riserva la facoltà di sospendere o annullare la fornitura dei prodotti aggiudicati, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del fornitore, qualora venissero variate le procedure sulla base delle quali sono stati previsti i relativi fabbisogni.

ART. 4

(Esecuzione della fornitura - Consegne)

Le consegne dei prodotti dovranno essere effettuate, entro 7 giorni dalla ricezione dell'ordine , presso i magazzini di Farmacia indicati nei relativi ordinativi di fornitura, dall'Arnas dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali.

Nei casi di emergenza la ditta dovrà' procedere alla consegna entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricezione del relativo ordine.

In caso di ritardo nella consegna nei termini sopra indicati verrà' applicata una penale per ogni giorno di ritardo , graduata percentualmente come segue, da applicarsi al valore dell'ordine:

- per ordini fino a €. 516,45 ü ü ü ü ü ü ü 0,50%;
- per ordini superiori a €. 516,45 e fino a €. 5.164,56ü ü ü 1%,
- per ordini superiori a €. 5.164,56 ü ü ü ü ü ü ü ü ü 2%

Nel caso in cui il protrarsi del ritardo nella consegna comporti delle conseguenze gravi sulla attività sanitaria del Reparto, l'Azienda nella persona del Direttore del Servizio di Farmacia e/o dal Direttore dell'Area Provveditorato e a mezzo di relazione successiva, si riservano di procedere ad immediato acquisto presso qual-

siasi altra ditta che, a prescindere dal prezzo praticabile, possa garantire la immediata consegna. Le maggiori spese sostenute saranno addebitate alla ditta inadempiente anche attraverso l'utilizzo parziale del deposito cauzionale prestato.

Quanto sopra, fatto salvo il ricorso alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dal successivo art. 11.

La bolla di consegna della merce aggiudicata dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti dati:

- a) luogo di consegna della merce;
- b) protocollo e data dell'ordinativo;
- c) numero del lotto di produzione dei singoli prodotti;

L'assenza di tali dati potrà comportare il rifiuto di accettazione della merce, senza possibilità di reclamo da parte della ditta. La merce consegnata dovrà possedere almeno 2/3 della validità residua e indicare nelle specifiche etichette:

- Nome della ditta produttrice;
- Numero del lotto e data di fabbricazione (mese/anno) ed obbligatoriamente la data di scadenza;
- Codice a barre del prodotto
- Data di emissione.

La verifica delle merce consegnata verrà effettuata dal Servizio Farmacia dell'Arnas.

L'esito favorevole della verifica non esonera, comunque, la ditta fornitrice della garanzia, a termini di legge, per i vizi occulti.

Qualora dalla verifica risulti che la merce consegnata non corrisponde ai requisiti prescritti in capitolato, la stessa sarà respinta e dovrà' essere sostituita con altra rispondente, entro 8 giorni.

In caso di ritardo nella consegna si applicherà la penale di cui sopra.

Delle inadempienze in materia di consegne e di qualità' delle merci fanno prova i processi verbali redatti a cura del Servizio di Farmacia dell'Arnas.

Se richiesto la ditta aggiudicataria di ogni singolo lotto potrà essere invitata a costituire un conto deposito gratuito di alcuni dei prodotti aggiudicati. Le modalità di esecuzione del conto deposito verranno disciplinate da apposito contratto estimatorio da allegare al contratto stipulato da ciascuna Azienda.

Come previsto nel presente articolo anche in caso di costituzione di conto deposito sia l'emissione di ordinativo sia la consegna del materiale di ripristino saranno effettuate dalla Farmacia.

ART. 5

(Ulteriori obblighi del fornitore)

Oltre a tutti gli obblighi specificatamente indicati nei diversi articoli del disciplinare di gara, sono a carico della ditta assuntrice le spese relative a:

- trasporto ed imballaggio;
- facchinaggio;
- ogni altra spesa accessoria inerente la fornitura di che trattasi.

ART. 21

(Foro competente)

Per qualunque controversia nascente dal presente rapporto il Foro competente sarà quello di Palermo.

E' esclusa ogni competenza arbitrale.

La ditta per accettazione

_____.